

Siccome tutti i verbi di questo articolo sono congiuntivi, bisognerebbe dire: « almeno esercitino un'azienda ecc. ».

MORPURGO, *relatore*. È giusto, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 16, con tutte le modificazioni testè accennate.

Art. 16.

Sono elettori:

1. Coloro che appartengano ad una delle categorie sottoindicate e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera o che, in essi residenti, dimostrino, con documenti rilasciati dall'ufficio competente, di essere iscritti nelle liste politiche di altri comuni;

a) gli esercenti, per conto proprio, di una azienda commerciale o industriale, gli armatori e viaggiatori di commercio purchè iscritti nei ruoli dell'imposta camerale o nei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale.

b) i soci delle Società in nome collettivo, gli accomandatari delle Società in accomandita semplice, gli amministratori delle Società in accomandita per azioni, i presidenti e gli amministratori con firma delle Società anonime, purchè le Società di cui sopra siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a) e non abbiano carattere essenzialmente agrario.

c) i direttori con firma od institori nelle sedi e succursali di Ditte o Società commerciali ed industriali iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

d) i capitani marittimi che da un anno almeno risiedano nella circoscrizione della Camera;

e) i curatori od institori di aziende commerciali o industriali costituite in eredità giacente o facenti parte di essa, purchè iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

f) i curatori di persone incapaci purchè queste siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

g) gli esercenti iscritti nei ruoli delle seguenti tasse: esercizio, pesi e misure, mostre e vetrine di qualsiasi comune del distretto camerale.

2. Le donne che appartengono ad una delle categorie sopraindicate le quali si trovino nelle condizioni richieste dal titolo I

della legge 28 marzo 1895, n. 83 (testo unico), per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

3. Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitino un'azienda commerciale o industriale nella circoscrizione della Camera, dimostrino di possedere i requisiti per la iscrizione dei regnicoli nelle liste elettorali politiche e siano iscritti nei ruoli dell'imposta camerale o, in mancanza di questa, nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Veniamo ora all'articolo 21. Nella seconda parte di questo articolo si richiedeva qualche modificazione.

L'articolo 21, nella forma in cui venne proposto, suonava così:

« Il Governo, con regio decreto, determina le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e la votazione si fa nei luoghi fissati dalla Giunta municipale o dalla Camera di commercio nei comuni ove questa ha sede.

« In ogni sezione elettorale deve pubblicarsi, ad ogni elezione all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio, decretata dalla Camera o dal Tribunale che ne fa le veci ».

In questa seconda parte c'era un po' di antinomia...

MORPURGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MORPURGO, *relatore*. Il secondo comma dell'articolo 21 non faceva che riprodurre l'articolo 14 della vigente legge sulle Camere di commercio; ma, evidentemente, per errore tipografico, non fu stampata una lettera e. E difatti, nel secondo comma, doveva dirsi: *ad ogni elezione e all'epoca della sua revisione*. Ma, anche così, è sembrato alla Commissione che la dizione non sia la più chiara: ed allora la Commissione stessa propone che il secondo comma dell'articolo 21 venga redatto come segue: « In ciascuna sezione elettorale deve pubblicarsi, ad ogni elezione, la lista generale degli elettori, riveduta e decretata a norma dell'articolo 20 ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, pongo a partito l'articolo 21 con la modificazione del secondo